

Quesito n.4)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

AL PARAGRAFO 2 DEL DISCIPLINARE DI GARA È RIPORTATO:

“SI PRECISA, INOLTRE, CHE FERMO RESTANDO IL LIMITE DI SUBAPPALTABILITÀ DELLE LAVORAZIONI RICONDUCEBILI ALLA CATEGORIA OG11 NELLA MISURA MASSIMA DEL 30%, I CONCORRENTI SINGOLI O RIUNITI IN RAGGRUPPAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 7, DEL DPR 207/2010, CHE NON POSSIEDANO LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA SCORPORABILE OG11 PER L'INTERO IMPORTO, DEVONO COMUNQUE POSSEDERE I REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NELLA SUDETTA CATEGORIA NELLA MISURA MINIMA DEL 70% E POSSEDERE I REQUISITI MANCANTI CON RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA PREVALENTE. IN TAL CASO DEVONO INDICARE NELL'OFFERTA DI VOLER SUBAPPALTARE NEL LIMITE MASSIMO DEL 30% LE LAVORAZIONI DELLA CATEGORIA OG11 A SOGGETTI IN POSSESSO DI IDONEI REQUISITI”

LA SCRIVENTE IMPRESA È IN POSSESSO DI CATEGORIA OG1 VI E OG11 III BIS, COPRE QUINDI IL 70 % DELLA CATEGORIA OG11 RICHIESTA E IN TAL CASO SUBAPPALTERA' IL 30 % COME INDICATO NEL DISCIPLINARE. SI CHIEDE SE DEVE OBBLIGATORIAMENTE INDICARE ANCHE LA TERNA DEI SUBAPPALTATORI.

.....”

RISPOSTA

Ai sensi dell'art 105 è l'obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, con riguardo ad ogni categoria omogenea richiesta nel bando.

Pertanto si conferma che l'operatore che intende subappaltare il 30 % della categoria OG11, dovrà indicare in sede di offerta la terna di subappaltatori. Dovrà altresì dichiarare l'assenza di motivi di esclusione ex art. 80 in capo ai subappaltatori.

Modena 09/05/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

